

Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite: decisioni sulle comunicazioni individuali

Ai sensi del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, un individuo che ritiene di essere vittima di una qualsiasi violazione di uno dei diritti enunciati nel Patto e che abbia esaurito tutte le vie giudiziarie interne, può rivolgersi al Comitato dei diritti dell'uomo con una comunicazione scritta.

Degli 87 stati che hanno ratificato il Patto, 39 hanno ratificato anche il Protocollo facoltativo, riconoscendo così la competenza del Comitato a essere adito da individui. Questi stati sono: Argentina, Barbados, Bolivia, Cameroun, Canada, Colombia, Congo, Costa Rica, Danimarca, Equador, Spagna, Finlandia, Francia, Guinea Equatoriale, Islanda, Italia, Giamaica, Lussemburgo, Madagascar, Maurizio, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Panama, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Repubblica Centrafricana, Repubblica Dominicana, San Vincent e Grenada, San Marino, Senegal, Svezia, Suriname, Trinità e Tobago, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia.

Il Comitato, quando esamina le comunicazioni individuali, tiene le proprie sedute a porte chiuse.

In occasione della 31^a sessione (26 ottobre-13 novembre 1987), il Comitato ha esaminato varie comunicazioni, adottando le sue valutazioni finali relativamente a 5 casi.

Si fa presente che il Comitato non è un tribunale e non può quindi emettere sentenze. I suoi atti hanno tuttavia un alto valore etico-politico.

Si da breve notizia delle decisioni del Comitato riguardanti lo Zaire e la Bolivia.

Zaire – comunicazione n. 194/1985, presentata da Lilo Miango a nome di Jean Miango Muiyo (fratello della vittima) contro lo stato zairese.

Jean Miango Muiyo, cittadino zairese, fu prelevato e condotto al campo militare di Kokolo a Kiushasa il 20 e 21 giugno 1985. Ivi torturato da membri delle forze armate zairesi e successivamente visto da un amico di famiglia in precario stato fisico all'ospedale Mama Yemo di Kiushasa. I familiari ne hanno potuto vedere il cadavere, a fini di identificazione, nella camera mortuoria dell'o-

ospedale. È stato accertato che la vittima è morta per traumi dovuti a un mezzo contundente, come confermato dal rapporto di un medico legale dell'11 luglio 1985. I familiari chiesero che venisse interrogato il sottufficiale che aveva trasportato la vittima all'ospedale, ma ciò non fu concesso.

Il Comitato constata che lo stato zairese non gli ha fornito, malgrado ripetuti richiami, alcuna informazione o spiegazione. Il Comitato, agendo in virtù del parag. 4 dell'art. 5 del Protocollo facoltativo, ritiene che i fatti costituiscono una violazione dell'art. 6 («Il diritto alla vita è inerente alla persona umana...»), e dell'art. 7 («Nessuno può essere sottoposto a tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani e degradanti...») del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Il Comitato intima allo stato zairese di prendere efficaci misure per; 1) aprire un'inchiesta sulle circostanze del decesso di Jean Miango Muiyo; 2) citare in giudizio ogni persona responsabile della sua morte; 3) indennizzare la sua famiglia.

Doc. CCPR/C/31D/194/1985, 29 ottobre 1987.

Bolivia – comunicazione n. 176/1984, presentata da Juana Penarrieta, Maria Pura de Toro e altri, a nome di Walter Lafuente Penarrieta, Miguel Rodriguez Candia, Oscar Ruiz Càceres, Julio César Toro Dorado, contro lo stato boliviano.

I ricorrenti sono stati arrestati da membri delle forze armate boliviane quali sospetti guerriglieri. Sono stati torturati e privati di cure mediche.

Solo dopo 44 giorni di detenzione hanno potuto prendere contatto con un avvocato. Essi sono stati giudicati da un tribunale militare sotto l'accusa di furto e di detenzione illegale di armi e condannati a pene da due a tre anni. Sono stati liberati nel 1986.

Il Comitato rileva che lo stato boliviano non ha fornito alcun chiarimento, specie per quanto concerne la denuncia di tortura. Il Comitato ritiene che i fatti da esso constatati dimostrano violazioni delle norme del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in particolare dell'art. 7 (tortura), parag. 3 dell'art. 9 («Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo...»), del parag. 1 dell'art. 10 («Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità...») e del parag. 3b dell'art. 14 («Ogni individuo accusato di un reato ha diritto ... a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa e a comunicare con un difensore di sua scelta...»).

Il Comitato constata pertanto che lo stato boliviano è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del Patto, ad adottare efficaci misure per rimediare alle violazioni perpetuate, a indennizzare le vittime, a indagare sulle violazioni e a far sì che violazioni analoghe non si verifichino per l'avvenire.

Doc. CCPR/C/31/D/176/1984, 24 novembre 1987.

Il Comitato nella stessa sessione ha dichiarato la non ricevibilità di comunicazioni individuali presentate contro l'Italia, la Francia e i Paesi Bassi.

Italia – comunicazione n. 204/1986, presentata da A.P., cittadino italiano, nato in Tunisia, attualmente residente in Francia.

Il ricorrente accusa lo stato italiano di aver violato il parag. 7 dell'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena per un reato per il quale sia stato già assolto o

condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun paese»).

Il ricorrente era stato condannato a due anni di reclusione (effettivamente scontati) il 27 dicembre 1979 dalla Corte d'Assise di Lugano (Svizzera) per aver partecipato ad una associazione per delinquere allo scopo di cambiare in franchi svizzeri una somma di 297.650.000 lire italiane versate per la liberazione di una persona rapita in Italia nel 1978.

Lo stato italiano, che ha inoltrato una domanda di estradizione al governo francese e ha emesso un mandato di cattura nei confronti del ricorrente, dopo aver fornito al Comitato ampi ragguagli sul crimine commesso, rigetta la tesi del ricorrente basata sul principio *ne bis in idem*.

Nell'interpretazione dell'Italia, il parag. 7 dell'art. 14 del Patto si riferisce esclusivamente ai rapporti tra le decisioni giudiziarie di uno stesso stato e non tra quelle di stati diversi.

Il Comitato fa propria questa tesi e dichiara pertanto irricevibile la comunicazione.

Paesi Bassi – comunicazione n. 245/1987, presentata da R.T.Z., cittadino olandese, residente a Haarlem.

Il ricorrente accusa il governo olandese di aver violato l'art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici («Tutti gli individui sono eguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge...»). Il ricorrente, in servizio militare, è stato citato davanti a un tribunale militare. In Olanda un cittadino può opporsi ad un mandato di comparizione e il giudice è tenuto a giudicare su questo rifiuto prima di entrare nel merito del caso. Chi è in servizio militare non può contestare la citazione dinanzi la giustizia militare.

Il Comitato non ha potuto che rilevare che il Patto internazionale non vieta il servizio militare obbligatorio e la connessa restrizione dei diritti in funzione del servizio. D'altro canto, la discriminazione addotta dal ricorrente non riguarda cittadini olandesi egualmente impegnati in servizio di leva.

Il Comitato dichiara pertanto non ricevibile la comunicazione.

Doc. CCPR/C/31/D/245/1987. ■

